



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 1014

DETERMINA **N. 894 DEL 06/05/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Castagnaro Micaela

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI, PARTECIPAZIONE, LAVORO E PARI OPPORTUNITA'

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Paccagnella Casari Giorgia

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SERVIZI SOCIALI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE E ORIENTAMENTO LEGALE; CUP 91H23000180001 CIG B049302A45



Proposta N. 1014

DETERMINA N. 894 DEL 06/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Castagnaro Micaela;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI, PARTECIPAZIONE, LAVORO E PARI OPPORTUNITA'

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE E ORIENTAMENTO LEGALE; CUP 91H23000180001 CIG B049302A45

IL DIRIGENTE

Premesso che con determina 176/2024 è stato affidato a Orizzonti S.c.s., sita in Padova, Via Salboro n. 22/B, P.IVA e C.F. 03837490287, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 (di seguito, il **Codice**), il servizio di mediazione culturale e orientamento legale, consistente in:

a) un servizio di sportello di supporto legale e mediazione linguistico culturale rivolta agli utenti dello sportello, per 12 ore settimanali, suddivise in due mezze giornate a settimana e un pomeriggio, più 4 ore settimanali flessibili da utilizzare sulla base delle esigenze dei servizi esterni e di back office;

b) un servizio di mediazione linguistico culturale a chiamata per una media di circa 10 ore settimanali per tutta la durata della convenzione;

per un importo complessivo di € 70.476,19 IVA esclusa, per un totale generale di € 74.000,00 IVA al 5% inclusa.

Dato atto che in data 06/03/2024 è stato stipulato il relativo contratto sotto forma di lettera commerciale (acquisita con PGN. 38777/2024).

Rilevato che l'affidatario ha richiesto l'autorizzazione al subappalto delle prestazioni relative al servizio di orientamento legale, come meglio descritte nell'offerta presentata in sede di trattativa diretta, all'operatore economico Il Sestante S.c.s., con sede in Padova, Via Prosdocimi n. 2/A, P.IVA 02589230289, per un importo di € 34.230,86 (Iva al 5% esclusa), con comunicazione acquisita agli atti (PGN. 52767 del 28/03/2024).

Dato atto che, ai sensi dell'art. 119 del Codice, sono state indicate nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 119 del Codice dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;



Proposta N. 1014

DETERMINA N. 894 DEL 06/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Castagnaro Micaela;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI, PARTECIPAZIONE, LAVORO E PARI OPPORTUNITA'

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE E ORIENTAMENTO LEGALE; CUP 91H23000180001 CIG B049302A45

Appurato che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

Preso atto che, ai sensi del comma 3 del più volte richiamato art. 119 del Codice, non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Verificato che l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119 del Codice:

- ha trasmesso (PGN. 52767 del 28/03/2024) il contratto di subappalto a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- il contratto di subappalto suddetto è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- con la medesima nota, ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.

Verificato altresì che, ai sensi del comma 16 del citato art. 119:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1014

DETERMINA N. 894 DEL 06/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Castagnaro Micaela;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI, PARTECIPAZIONE, LAVORO E PARI OPPORTUNITA'

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE E ORIENTAMENTO LEGALE; CUP 91H23000180001 CIG B049302A45

- l'affidatario ha già emesso in sede di Trattativa diretta sulla piattaforma di *e-procurement* "Acquistinretepa.it" la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile.

Rilevato che il RUP ha esaminato la documentazione suddetta e ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente, come da comunicazione PGN. 67874 del 23/04/2024.

Stabilito che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti e il contratto di subappalto rispetta le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023.

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;



Proposta N. 1014

DETERMINA N. 894 DEL 06/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Castagnaro Micaela;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI, PARTECIPAZIONE, LAVORO E PARI OPPORTUNITA'

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE E ORIENTAMENTO LEGALE; CUP 91H23000180001 CIG B049302A45

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto delle prestazioni relative al servizio di orientamento legale all'operatore economico Il Sestante S.c.s., avente sede legale in Padova, Via Prosdocimi n. 2/A, P.IVA 02589230289, per un importo di € 34.230,86 Iva al 5% esclusa, in riscontro alla richiesta (PGN. 52767 del 28/03/2024) dall'operatore aggiudicatario delle prestazioni di cui in precedenza, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;
- 3) di precisare, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del Codice, che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e che l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
- 4) di precisare, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 del Codice, che:
 - l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
 - in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1014

DETERMINA N. 894 DEL 06/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Castagnaro Micaela;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI, PARTECIPAZIONE, LAVORO E PARI OPPORTUNITA'

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE E ORIENTAMENTO LEGALE; CUP 91H23000180001 CIG B049302A45

- nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;

5) di disporre sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 del Codice, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice;

6) di disporre sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 del Codice:

- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

7) di trasmettere il presente atto all'affidatario e al subappaltatore;

8) di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

9) di pubblicare il presente atto secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 33/2013;

10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1014

DETERMINA N. 894 DEL 06/05/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Castagnaro Micaela;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI, PARTECIPAZIONE, LAVORO E PARI
OPPORTUNITA'

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL'AMBITO
DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE E ORIENTAMENTO LEGALE; CUP
91H23000180001 CIG B049302A45

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
24/04/2024 da Paola Baglioni con parere favorevole.**

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

MICAELA CASTAGNARO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)